



STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ANGSA Onlus

Art. 1 DURATA

L'Associazione A.N.G.S.A. – O.N.L.U.S. ha durata illimitata.

Art. 2 USO LOCUZIONE ONLUS

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus" dovrà essere usato nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art.3 SEDE

L'associazione ha sede legale in Roma, Via di Casal Bruciato n. 13.

Il Consiglio Direttivo può, all'occorrenza, procedere all'istituzione di sedi secondarie in Italia e all'estero.

Art. 4 FINALITA' E ATTIVITA'

Si intende per sindrome autistica la sindrome identificata dalla definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Si accetta che l'autismo sia la conseguenza di una disfunzione cerebrale piuttosto che un disturbo di origine psicogenetica.

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili a favore delle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della loro dignità e del principio delle pari opportunità.

L'Associazione in favore degli autistici si propone di:

1. Creare un collegamento tra le famiglie e valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale, come primaria componente educativa.
2. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della legge 266/91
3. Sostenere, stimolare, collaborare con "équipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause ed i possibili rimedi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
4. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
5. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.
6. Promuovere; costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni degli autistici e disabili intellettivi e relazionali.
7. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
8. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dal presente articolo ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.

Art. 5 SOCI

Possono essere soci dell'ANGSA Nazionale Onlus sia persone fisiche che giuridiche.

Le persone fisiche sono soci dell'ANGSA Nazionale in quanto soci delle sezioni regionali, ove presenti, altrimenti sono direttamente soci dell'Angsa nazionale.

Le persone giuridiche sono le sezioni locali dell'ANGSA.

Ove esistente la sezione regionale, i soci per essere ammessi devono rivolgere domanda alla sezione regionale di competenza dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'associazione.

I soci si distinguono in ordinari; sostenitori; onorari.

I soci ordinari sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale.

Sono soci sostenitori tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno.

I soci onorari sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione ANGSA nazionale e sono esonerati dal versamento delle quote associative.

L'ammissione dei soci sarà insindacabilmente deliberata dal Comitato

Esecutivo regionale e decorrerà da quella data.

Agli aspiranti soci non ammessi verrà comunicata per iscritto la motivazione del rifiuto. All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato annualmente entro il mese di febbraio alla sezione regionale o, in mancanza, alla sede centrale. Il socio ammesso nel corso dell'anno sarà tenuto al versamento dell'intera quota annuale al momento dell'ammissione.

Hanno diritto di voto tutti i soci (ordinari, sostenitori ed onorari) regolarmente iscritti all'associazione al momento della convocazione dell'assemblea ed in regola con i pagamenti annuali ove dovuti (i soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale).

I soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, per recesso, per decadenza e per esclusione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda. La decadenza si verificherà per morosità nel pagamento della quota associativa annuale. Il Comitato Esecutivo delle sezioni regionali può dichiarare l'esclusione del socio che non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto e che non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione. L'esclusione del socio è notificata per iscritto, l'escluso o la persona la cui domanda di adesione non sia stata accettata può produrre, entro 45 giorni dalla notifica o diniego, appello al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazione, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

I soci hanno diritto di ricevere gratuitamente e presso il proprio domicilio copia de "Il Bollettino dell'ANGSA".

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6 STRUTTURE

L'ANGSA Onlus è un'Associazione articolata sul territorio nazionale con una sede centrale e sezioni regionali e locali aventi propria personalità giuridica, il cui Statuto sia uniforme ai principi del presente Statuto oltre a quanto previsto dalla Legge 383/2000, inoltre ne fanno parte anche persone fisiche residenti in regioni in cui non esistono sezioni regionali dell'ANGSA.

Le sezioni regionali e locali nella loro autonomia, possono dotarsi di proprio regolamento purché non in contrasto con il presente statuto.

Le sezioni regionali e locali sono capaci di autonomia normativa sul piano organizzativo, gestionale e patrimoniale.

Sia le sezioni regionali che locali sono dotate di piena autonomia sostanziale e processuale e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte.

La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione regionale deve essere comunicata al Consiglio Direttivo nazionale (di seguito indicato con C. D.) attraverso l'invio di copia dell'atto formale di costituzione in cui sia evidenziata la piena adesione al presente Statuto.

Il C.D. conferma la costituzione entro la prima riunione utile, e comunica alla sezione gli eventuali rilievi. La sezione regionale sarà formalmente riconosciuta solo dopo tale approvazione.

Il regolamento delle sezioni regionali e locali e le modifiche allo stesso deve essere comunicato in copia conforme al Consiglio Direttivo nazionale unitamente all'estratto della delibera dell'Assemblea straordinaria che lo ha approvato.

Il C.D. nazionale entro la prima riunione utile delibera il giudizio di conformità delle norme regionali a quelle dello Statuto oppure comunica alla sezione interessata i rilievi.

Le norme regionali acquistano efficacia dopo la delibera di conformità del C.D. nazionale.

Ogni sezione regionale può avere nell'ambito della propria competenza territoriale più sezioni locali che rispettano a loro volta gli obblighi statutari assunti dalla sezione regionale stessa

La richiesta di riconoscimento di una nuova sezione locale deve essere comunicata al Comitato Esecutivo regionale allegando l'atto costitutivo in cui sia evidenziata la piena adesione al presente statuto.

Il Comitato Esecutivo regionale entro la prima riunione utile conferma la costituzione, e comunica i propri rilievi alla sezione interessata. La sezione locale sarà formalmente costituita solo dopo l'approvazione del Comitato esecutivo regionale.

L'organizzazione della sede locale può ricalcare quella regionale ovvero essere articolata secondo criteri che saranno specificati nel regolamento di sezione.

Laddove sono già costituite più sezioni locali nelle singole regioni, i Presidenti delle sezioni locali (democraticamente eletti dall'assemblea dei soci locali) sono di diritto componenti del Comitato Esecutivo regionale. Dove invece esiste una sola sezione questa diventa sede di riferimento regionale finché non si costituiscono altre sezioni.

Le sezioni regionali informano ed aggiornano il C.D. nazionale di tutte le loro attività e/o programmi in modo che lo scambio di informazione tra il centro e le periferie renda efficiente ed efficace il raggiungimento degli obiettivi.

ART. 7 ORGANI

L'ANGSA Nazionale Onlus. ha i seguenti organi:

- Assemblea congressuale
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Tesoriere
- Comitato Esecutivo
- Collegio dei Probiviri
- Collegio dei Revisori

ART. 8 ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 Assemblea dei soci (detta anche assemblea congressuale) è convocata per iscritto con 30 gg. di preavviso e può essere ordinaria o straordinaria.

1. L'assemblea ordinaria si riunisce ogni quattro anni mentre la straordinaria è convocata, dal Presidente su proposta di almeno due terzi dei componenti il C.D.; l'assemblea congressuale sia ordinaria che straordinaria è composta da:

- delegati eletti dalle Assemblee regionali in rapporto di un componente ogni 20 soci iscritti o nel caso in cui non si raggiungano 20 soci o multipli interi di 20, ci sarà un delegato al raggiungimento di almeno ulteriori dieci soci non costituenti una ventina intera;
- soci individuali residenti nelle regioni dove non risulta costituita una sezione regionale. Il loro voto all'assemblea congressuale nazionale vale un ventesimo di quello dei delegati. Ogni socio individuale può essere portatore di non più di due deleghe.

2. L'assemblea ordinaria dei soci nomina al Consiglio Direttivo nazionale tanti Consiglieri (detti anche delegati) scelti tra i soci per un numero massimo pari alla metà dei "membri di diritto" (fanno parte di diritto tutti i Presidenti delle sezioni regionali) a cui i primi si aggiungono.

L'elezione dei Consiglieri (detti anche delegati) avviene a scrutinio segreto con le seguenti procedure elettorali alternative:

- L'elettorato passivo e attivo spetta a tutti i soci senza alcuna altra formalità e le schede possono contenere soltanto una preferenza. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto più voti. In caso di parità è previsto il ballottaggio ed in caso di ulteriore parità risulterà eletto il candidato più anziano.
- Con il metodo di liste contrapposte con un numero di candidati per lista non superiore ai delegati espressi. L'attribuzione di ogni singola lista viene effettuata secondo il sistema D'hont. Accanto al nome di lista si indica il nominativo del candidato prescelto.

3. Elegge i membri del Consiglio dei probiviri e del Collegio dei revisori. L'assemblea congressuale approva le modifiche dello Statuto e/o Regolamento con maggioranza degli aventi diritto presenti.

L'Assemblea straordinaria decide circa la messa in liquidazione dell'associazione come meglio descritto all'Art. 18 del presente statuto.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

È composto da tutti i presidenti delle sezioni regionali oltre ai delegati nominati dall'assemblea.

I presidenti delle sezioni regionali federate, componenti di diritto del cd nazionale, possono in casi eccezionali e per giustificato impedimento, delegare al cd nazionale un componente del comitato esecutivo regionale con diritto di voto.

Il C.D. ha compiti di promozione, controllo ed indirizzo dell'Associazione. Ogni sua deliberazione è a maggioranza dei presenti.

1. Elegge il Presidente, il Tesoriere e gli altri tre membri del Comitato Esecutivo dell'associazione.
2. La riunione del C.D. per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata entro il 30 Aprile.
3. Approva le modifiche del regolamento delle sezioni regionali.

4. Convoca, su proposta di almeno due terzi dei componenti, l'assemblea congressuale straordinaria.
5. Tiene ed aggiorna l'elenco dei soci su comunicazione delle sezioni regionali.
6. Il Presidente nazionale presiede e convoca il C.D. ogni qualvolta lo ritiene opportuno e per gli adempimenti previsti dallo Statuto. Il C.D. è convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei componenti di esso.
7. Concede, su proposta del Presidente o di almeno tre componenti di esso, eventuali cariche onorifiche.
8. Può nominare, su proposta del Presidente, i componenti del Comitato Scientifico e ne stabilisce il numero, le funzioni e gli obiettivi.
9. Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore Responsabile ed il Comitato di redazione de "Il Bollettino dell'ANGSA".
10. Determina le quote sociali e le ripartizioni delle medesime a livello nazionale e regionale.
11. Traccia la "linea politica" comune dell'Associazione e sostiene le sezioni regionali per quanto attiene alle scelte progettuali e di sperimentazione.
12. Coordina ed aggiorna le sezioni regionali per tutte le opportunità offerte, anche in ambito comunitario, di finanziamenti per il sostegno delle attività.
13. Modifica lo statuto.

ART. 10 PRESIDENTI E COMITATO ESECUTIVO

Il Presidente convoca l'Assemblea congressuale dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo per iscritto con 30 gg di preavviso.

1. Il Presidente nazionale presiede il Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente nazionale rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio.
3. Il Presidente nazionale presiede il Comitato Esecutivo che regge ed amministra l'Associazione;
4. Il Presidente nazionale predispone i bilanci da sottoporre all'approvazione del C.D.
5. Il Presidente assume il personale se necessario.
6. La carica di Presidente nazionale è incompatibile con la presidenza di sezioni regionali e locali con la presidenza di associazioni autonome e con qualunque forma di interesse professionale nel campo specifico dell'autismo.
7. Notifica, con semplice comunicazione ai competenti uffici pubblici, la eventuale modifica della sede.
8. In caso di assenza o impedimento è sostituito da un componente del Comitato Esecutivo da lui delegato o nel caso non ci sia delega, dal componente più anziano d'età.
9. E' competenza del Presidente nazionale, o di un suo delegato rappresentare l'Associazione presso le consulte ministeriali.
10. Il Comitato Esecutivo nazionale è composto da un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri eletti dal Consiglio Direttivo unitamente al Presidente nazionale e determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo ed al programma generale approvato, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzando la spesa.
11. Il Comitato Esecutivo vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere degli organi superiori ed è consegnatario del patrimonio dell'Associazione.

ART. 11 TESORIERE

Spetta al tesoriere alla fine di ogni esercizio sociale il compito di redigere il bilancio consuntivo e preventivo.

Presenta al comitato esecutivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione.

Gestisce i rapporti di conto corrente e di depositi di denaro, bancari o postali, congiuntamente con il Presidente o un suo delegato.

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra costoro e i gli organi dell'Associazione. Esso giudica, "ex bono et equo", senza particolare formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
3. I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altra carica all'interno dell'Associazione.
4. Al Collegio dei Probiviri potranno essere affidati altri compiti dal regolamento.
5. Il componente che risulta direttamente o indirettamente interessato alle decisioni del Collegio deve essere sostituito con un membro supplente.

ART. 13 COLLEGIO DEI REVISORI

1. E' è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, di cui uno è iscritto al registro dei revisori, e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto in seno al Collegio stesso.
2. Ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ai sensi delle disposizioni del codice civile in materia.
3. Si riunisce almeno una volta all'anno per l'esame del bilancio da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione. E' obbligatorio prima dell'esame del bilancio un parere tecnico sulle scritture contabili.
4. I Revisori possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Comitato Esecutivo notizie sull'andamento di determinati lavori e attività sociali.
5. Essi non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Associazione.

ART. 14 CARICHE SOCIALI E DURATA

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e limitatamente alle cariche gestionali ed esecutive, non possono essere attribuite alla stessa persona per più di due mandati consecutivi.
2. Quando il Presidente, per qualsiasi motivazione cessa dalle sue funzioni, sono automaticamente decaduti tutti gli incarichi ad esso attribuiti.
3. Sono previste le cariche onorifiche di Presidente Onorario, Past President, Socio Onorario ed eventuali qualifiche onorifiche che il C.D. vorrà riconoscere a personalità che si siano distinte

in modo particolare nel campo scientifico e/o sociale dell'autismo anche con contributi economici significativi all'Associazione.

ART. 15 BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

1. Alla fine di ogni esercizio sociale debbono essere redatti a cura del tesoriere e fatti propri dal comitato esecutivo i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre ai rispettivi organi per l'approvazione.
2. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno
3. Il patrimonio è composto da beni mobili ed immobili provenienti da acquisti, donazioni, oblazioni, lasciti od eredità, contributi erogati da Enti Pubblici, rimborsi per le prestazioni di servizi nonché dalle quote associative ripartite secondo le deliberazioni del C.D..
4. Ogni sezione regionale o locale deve tenere i registri contabili obbligatori; tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi. Relativamente alla sede centrale, i rapporti di conto corrente e di depositi di denaro, bancari o postali, portano la firma congiunta del Presidente o di un suo delegato e del Tesoriere.
5. E' patrimonio dell'Associazione il marchio "ANGSA." ed "Il Bollettino dell'ANGSA".
6. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
7. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 16 COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è costituito da professionisti italiani o stranieri, di provata competenza ed esperienza nel campo dell'autismo, che aderiscano allo statuto associativo.
2. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un coordinatore.
3. Il Comitato Scientifico svolge, su richiesta, funzione di consulenza sul contenuto delle pubblicazioni di carattere scientifico su "Il Bollettino dell'ANGSA".

ART. 17 COMITATO DI REDAZIONE DEL BOLLETTINO

1. Il Comitato di Redazione è composto da quattro membri scelti tra i soci.
2. Il Direttore responsabile deve essere iscritto almeno all'albo speciale dei giornalisti
3. Il Comitato Scientifico può essere rappresentato da un suo delegato nel Comitato di Redazione.
4. Il Comitato di Redazione cura la pubblicazione del "Bollettino".
5. Il Comitato di Redazione propone al C.D. iniziative editoriali innovative.

ART. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea congressuale straordinaria con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

2. L'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.
3. L'Assemblea deciderà , con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore ed a liquidazione avvenuta delibererà in merito alla destinazione del patrimonio residuo. In ogni caso, il patrimonio dell'Associazione ANGSA Onlus potrà essere devoluto unicamente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19 RINVIO

Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Le spese del presente atto e dipendenti si convengono a carico dell'Associazione.

Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997.

Roma, 22 aprile 2005
Firmato per approvazione